

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Quesito su interpretazione art. 4, comma 78, della legge n. 183 del 12/11/2011, modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 5 del 9/2/2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012.

Com'è noto l'art. 4, comma 78, della legge n. 183 del 12/11/2011, modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 5 del 9/2/2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, dispone che *"le autorizzazioni di cui all'art. 17, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958 n. 311 e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse **non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.**"*

La novella legislativa sopra riportata, inserita nell'art. 4 avente per rubrica "Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri" nel contesto della legge concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità anno 2012) - appare evidentemente finalizzata al contenimento della spesa che costituisce la *ratio legis* sottesa a gran parte della recente normazione.

La finalità di contenimento della spesa viene ulteriormente specificata anche nella seconda parte del comma 78 che dispone che *"nel concedere le autorizzazioni il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle Università"*

Alla luce della su indicata *ratio legis*, questo Ateneo ha interpretato l'art. 4, comma 78 della legge 183/2011 cumulando nel computo dei trentacinque anni di anzianità di servizio i periodi di effettivo servizio di ruolo come docente, quelli prestati presso altre pubbliche amministrazioni e quelli assimilati al servizio di ruolo (es. assistente incaricato presso questa Università), tutti utilizzabili ai fini pensionistici.

In applicazione di detto orientamento interpretativo, si è provveduto a negare l'autorizzazione a un professore ordinario di questo Ateneo che ha formulato istanza ai sensi dell'art. 17, comma 1, del DPR n. 382/80 per dedicarsi esclusivamente ad attività di ricerca per il periodo di un anno, in quanto, pur possedendo un'anzianità di servizio nel ruolo di docente inferiore a 35 anni, detta anzianità, sommata a periodi di servizio prestato presso altre amministrazioni pubbliche (magistrato ordinario) e presso questo Ateneo in qualità di assistente incaricato (riscattato ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio), superava complessivamente il trentacinquesimo anno di servizio.

Il docente destinatario del diniego di autorizzazione, tuttavia, ha formulato perplessità circa l'orientamento adottato da quest'Amministrazione, fornendo una diversa interpretazione della norma che consentirebbe, nel caso di specie, il rispetto del limite del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

In particolare il docente ha osservato che la norma in questione dovrebbe interpretarsi restrittivamente computando il solo servizio di docente di ruolo, con la conseguenza che il periodo prestato in qualità di assistente incaricato, pur essendo stato riscattato ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, non sarebbe da considerarsi di ruolo e quindi non computabile nel calcolo dell'anzianità di servizio ai fini della concessione dell'anno sabbatico. Ciò premesso, poiché la questione relativa all'interpretazione della norma in esame

riveste un generale interesse per questa Amministrazione, si chiede l'autorevole parere di codesto Ministero sulla correttezza della linea interpretativa fino ad oggi adottata o se, al contrario, la norma in questione debba interpretarsi restrittivamente considerando il solo servizio prestato in qualità di docente di ruolo, con esclusione dei periodi di servizio prestati in qualità di assistente incaricato.

Risposta al quesito

Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la materia dell'alternanza e dei congedi per motivi di studio è stata ridefinita in sede di conversione in Legge del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Decreto semplificazione e sviluppo) confermando le modifiche apportate alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012). Con l'articolo 49, comma 2 del D.L. 5/2012 sono stati ridotti i limiti alla possibilità di fruire dei congedi per motivi di studio introdotti dall'articolo 4, comma 78, della L. 183/2011.

A seguito delle suddette modifiche il nuovo testo dell'articolo 4, comma 78 della L.183/2011 risulta essere il seguente: *"le autorizzazioni di cui all'art. 17, primo comma, del DPR 382/80, di cui all'art. 10 della Legge 18.03.1958 n. 311 e di cui all'art. 8 della Legge 18.03.1958 n. 349, possono essere concesse non oltre il compimento del 35° anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università"*.

Pertanto, riepilogando la normativa in materia:

- è stato soppresso il limite massimo di un anno accademico di congedo nel decennio con sostanziale reviviscenza del previgente dettato normativo che prevede due anni accademici nel decennio per l'alternanza ex articolo 17 del D. P.R. 382/1980, cinque anni solari nel decennio per il congedo di cui all'articolo 8 della L. 349/1958;
- le diverse tipologie di congedo tornano ad essere cumulabili;

Il problema si sposta nella qualificazione di che cosa si intenda per 35 anni di servizio.

L'espressione "anzianità di servizio" non è equivalente a quella di "anzianità contributiva", utilizzata dal legislatore quando si vogliono far valere periodi non di servizio effettivo di ruolo (riscatti, ricongiunzioni, etc.) a determinati fini, come ad esempio nel caso della facoltà di risoluzione prevista dall'art.72 c. 11 del DL 112/ 2008 convertito nella Legge 133/2008. Quando si parla di anzianità di servizio, si fa riferimento al servizio effettivo di ruolo.

Inoltre, il computo degli anni di servizio per il vincolo dei 35 anni previsto dalla nuova norma, per la concessione di un anno sabbatico ai docenti universitari dovrebbe essere fatto riferendosi al servizio prestato nell'università, in qualità di docente (professore e ricercatore), non in altri enti. Peraltro i dipendenti pubblici di qualsiasi ente, non godono di tale concessione quindi non sussisterebbe alcuna situazione di reciprocità. E' chiaro che tra i servizi resi di ruolo nell'università non possono rientrare ad esempio gli assegni di ricerca, il periodo svolto come assistente incaricato, anche se sono riconosciuti, entro determinati limiti, ai fini giuridici ed economici nella ricostruzione di carriera.